

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2200

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FENU

Modifica all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore

*Presentata il 16 gennaio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia in merito alle abitudini dei cittadini italiani con riferimento ai sistemi di pagamento, emerge un cambiamento di approccio verso l’uso del denaro contante.

Sebbene la maggioranza degli italiani continui a usare il denaro contante come principale sistema di pagamento, a seguito della pandemia di COVID-19 si è ridotta significativamente la sua quota d’uso rispetto agli anni precedenti, quando questo era quasi l’unica forma di pagamento.

Nonostante l’uso di strumenti di pagamento elettronici stia aumentando ed è bene che ciò venga sostenuto, l’Italia è tra i Paesi europei con il maggior numero di pagamenti in denaro contante.

Lo studio «*Pecunia olet. L’uso del contante e l’economia sommersa*», condotto dalla Banca d’Italia e diffuso nell’anno 2021, evidenziava come un aumento della

quota di transazioni in contanti avrebbe potuto determinare, a parità di condizioni, un incremento dell’incidenza dell’economia sommersa.

Infatti, l’analisi eseguita affermava che l’economia sommersa sarebbe cresciuta anche a seguito dell’innalzamento della soglia di uso del contante da 1.000 a 3.000 euro, in vigore dal 2016 con l’obiettivo di sostenere la domanda.

Appare evidente, dunque, come l’introduzione di limitazioni all’uso del denaro contante possa incidere positivamente sul contrasto dell’evasione fiscale, favorendo la diminuzione dell’economia sommersa, così da garantire un maggior gettito fiscale.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, persegue l’obiettivo di ridurre il limite all’uso del denaro contante, attualmente fissato in 5.000 euro.

Nello specifico, viene modificato il comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo che, a decorrere dal 1° febbraio 2025, il divieto di trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, è ridotto da 5.000 euro a 500 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° febbraio 2025, il divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».



\*19PDL0124650\*